

NOTA INPS 14.9.2015 n.145949: PENSIONI “OPZIONE DONNA”

“OGGETTO: richiesta parere su accesso a pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 (regime sperimentale donne) nel 2016

.....(omissis).....

La cosiddetta “opzione donna” concede alle lavoratrici di acquisire il diritto al trattamento pensionistico con requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, optando per un calcolo della propria pensione integralmente con le regole del sistema contributivo. Come più volte chiarito dallo scrivente Istituto alle pensioni in argomento si applica comunque la disciplina delle finestre di accesso (allo stato attuale la finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi).

Come noto la finestra di accesso non è altro che un differimento della prima decorrenza utile della pensione che, quindi, impedisce la corresponsione prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo dal raggiungimento del diritto.

Una volta superato il termine della prima decorrenza utile l’assicurato può scegliere di andare in pensione in qualsiasi momento successivo, previa presentazione della relativa domanda e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Tale principio generale si applica anche per le pensioni da liquidare a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al citato articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2015, richiamato nelle circolari 35, 36 e 37 del 2012, è, infatti, da considerarsi come il termine entro il quale deve collocarsi la prima decorrenza utile, affinché la lavoratrice possa essere ammessa a fruire del particolare regime previsto dalla norma appena richiamata. Alla luce di quanto precede, la lavoratrice richiamata nella richiesta di parere potrà avvalersi della facoltà in oggetto e accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente il 1° marzo 2016, essendosi aperta la propria finestra prima del 31 dicembre 2015. ”